

## **I 722D - LOGISTICA INTERNAZIONALE-ITALSEMPIONE/RIDETERMINAZIONE SANZIONE**

Provvedimento n. 23889

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 settembre 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il proprio provvedimento n. 22521 del 15 giugno 2011, adottato a conclusione del procedimento istruttorio I722 – Logistica Internazionale, con cui è stato deliberato: i) che l'Associazione Fedespediti - Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali e le società Agility Logistics S.r.l., Albin & Pitigliani S.p.A., Alpi Padana S.r.l., Armando Vidale S.p.A. Trasporti Internazionali in Liquidazione, Brigl S.p.A., Cargo Nord S.r.l., DHL Express S.r.l., DHL Global Forwarding (Italy) S.p.A., Francesco Parisi Casa di Spedizioni S.p.A., Gefco Italia S.p.A., Geodis Wilson Italia S.p.A., I-DIKA - S.p.A., Italmondo – Trasporti Internazionali S.p.A., Italsempione – Spedizioni Internazionali S.p.A., ITK Zardini S.r.l., ITX Cargo S.r.l., Rhenus Logistics S.p.A., Saima Avandero S.p.A., Schenker Italiana S.p.A., S.I.T.T.A.M. – Spedizioni Internazionali Trasporti Terrestri Aerei Marittimi S.r.l., Spedipra S.r.l. e Villanova S.p.A. avevano posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, avente per oggetto l'incremento concertato del prezzo delle spedizioni internazionali di merci su strada da e per l'Italia; ii) che in ragione della gravità dei comportamenti tenuti alle Parti della procedura istruttoria doveva essere irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria complessivamente pari a 76.483.668 milioni di euro;

VISTA la sentenza del TAR Lazio n. 3035/2012, con cui è stato accolto in parte il ricorso proposto dalla società Italsempione S.p.A. avverso il suddetto provvedimento, con annullamento del punto e) della decisione relativo all'entità della sanzione irrogata a tale società, pari a 12.480.000 milioni di euro;

CONSIDERATO in particolare che il TAR Lazio, con la citata sentenza n. 3035/2012, ha ritenuto che il provvedimento n. 22521 del 15 giugno 2011, pur essendo esente da censure con riguardo all'accertamento della violazione commessa, sia viziato nella parte relativa al trattamento sanzionatorio irrogato alla società Italsempione S.p.A., in quanto *"non sembrano delinearsi, dal complesso degli elementi probatori raccolti, sufficienti indizi a sostegno dell'affermata sussistenza e consistenza di un ruolo di promozione e/o organizzazione e/o propulsione e/o coordinamento nel quadro dell'accordo"* a carico della citata società e che l'Autorità, debba *"provvedere alla rinnovata commisurazione della misura affittiva irrogata, depurando il relativo importo della maggiorazione applicata a fronte della cd. aggravante organizzativa"*;

VISTO il proprio provvedimento n. 23643 del 6 giugno 2012, con cui l'Autorità: i) ha avviato un procedimento per la rideterminazione della sanzione da irrogare ad Italsempione S.p.A., in contraddittorio con la suddetta società, in ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 3035/2012, depositata in data 29 marzo 2012; ii) ha fissato al 31 luglio 2012 il termine di chiusura del citato procedimento;

VISTO il proprio provvedimento n. 23751 del 18 luglio 2012, con il quale è stato prorogato al 20 settembre 2012 il termine di conclusione del procedimento, al fine di salvaguardare il principio del contraddittorio ed assicurare alla Parte il pieno esercizio del diritto di difesa;

VISTA la memoria della società Italsempione S.p.A., pervenuta in data 5 settembre 2012;

RITENUTO che l'esercizio del potere sanzionatorio non costituisce acquiescenza rispetto alle determinazioni assunte dal TAR, restando quindi impregiudicata ogni azione giudiziaria in corso e da svolgersi nel secondo grado di giudizio di fronte al Consiglio di Stato;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. LA PARTE**

1. Italsempione – Spedizioni Internazionali S.p.A. (di seguito anche Italsempione), è una società, appartenente all'omonimo gruppo, attiva nelle spedizioni e nelle attività concernenti le operazioni doganali. Nel 2009, il fatturato totale realizzato da Italsempione è stato pari a circa 157 milioni di euro.

### **II. LA PRECEDENTE DECISIONE DELL'AUTORITÀ**

2. Con propria delibera n. 22521, adottata nell'adunanza del 15 giugno 2011 (di seguito anche il provvedimento sanzionatorio), l'Autorità ha accertato che l'Associazione Fedespediti - Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali e le società Agility Logistics S.r.l., Albin & Pitigliani S.p.A., Alpi Padana S.r.l., Armando Vidale S.p.A. Trasporti Internazionali in Liquidazione, Brigl S.p.A., Cargo Nord S.r.l., DHL Express S.r.l., DHL Global Forwarding (Italy) S.p.A., Francesco Parisi Casa di Spedizioni S.p.A., Gefco Italia S.p.A., Geodis Wilson Italia S.p.A., I-DIKA -

S.p.A., Italmondo – Trasporti Internazionali S.p.A., Italsempione – Spedizioni Internazionali S.p.A., ITK Zardini S.r.l., ITX Cargo S.r.l., Rhenus Logistics S.p.A., Saima Avandero S.p.A., Schenker Italiana S.p.A., S.I.T.T.A.M. – Spedizioni Internazionali Trasporti Terrestri Aerei Marittimi S.r.l., Spedipra S.r.l. e Villanova S.p.A. avevano posto in essere – quantomeno tra il marzo del 2002 e l'autunno del 2007 - un'intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, consistita nell'incremento concertato del prezzo delle spedizioni internazionali di merci su strada da e per l'Italia.

Con la medesima delibera, l'Autorità irrogava sanzioni pecuniarie pari a:

- complessivi 76.483.668 milioni di euro, nei confronti delle società Parti coinvolte nella procedura e della relativa associazione di categoria Fedespedi;

- 12.480.000 milioni di euro, nei confronti della sola società Italsempione.

3. In particolare, come chiarito nel provvedimento finale, alla sanzione inflitta alla società Italsempione, l'Autorità era pervenuta applicando all'importo base della sanzione - definito in ragione di una percentuale delle vendite realizzate nel mercato di riferimento e degli anni di durata dell'infrazione – due circostanze, l'una aggravante, e l'altra, attenuante:

- l'aggravante organizzativa;

- l'attenuante dell'assunzione di impegni di prezzo (su alcuni dei quali la società aveva dato prova degli effetti sortiti)<sup>1</sup>.

Infine - come illustrato nel citato provvedimento - l'entità della sanzione effettivamente irrogata ad Italsempione ha poi comportato la necessità di coniugare l'importo ottenuto con la previsione di cui all'articolo 15, della legge n. 287/90, a norma del quale l'Autorità, nei casi di infrazioni gravi, può disporre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10% del fatturato realizzato da ciascuna impresa nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla diffida<sup>2</sup>.

### III. LA PRONUNCIA DEL TAR DEL LAZIO

4. Avverso il presente provvedimento sanzionatorio dell'Autorità diciotto società Parti della procedura, incluso la società Italsempione, hanno proposto ricorso al TAR del Lazio, chiedendone l'annullamento.

5. Il TAR del Lazio, con sentenza n. 3035/2012, depositata in data 29 marzo 2012, ha parzialmente accolto il ricorso presentato da Italsempione e per l'effetto ha annullato il solo punto e) della decisione dell'Autorità, relativo all'entità della sanzione irrogata a tale società, pari a 12.480.000 milioni di euro<sup>3</sup>.

Nello specifico, il TAR, pur riconoscendo la correttezza dell'iter seguito dall'Autorità ai fini della determinazione e della successiva quantificazione della sanzione, ha tuttavia negato la sussistenza di un ruolo di *leadership* in capo ad Italsempione nella concertazione accertata nel provvedimento sanzionatorio.

In sintesi, il giudice ha affermato che *"non sembrano delinearsi, dal complesso degli elementi probatori raccolti, sufficienti indizi a sostegno dell'affermata sussistenza e consistenza di un ruolo di promozione e/o organizzazione e/o propulsione e/o coordinamento nel quadro dell'accordo"*.

Conseguentemente, il giudice ha statuito che *"la determinazione gravata è suscettibile di annullamento, al quale accede l'obbligo, in capo all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, di provvedere alla rinnovata commisurazione della misura affittiva irrogata, depurando il relativo importo della maggiorazione applicata a fronte della cd. aggravante organizzativa"*.

### IV. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

6. Con provvedimento n. 23644 del 6 giugno 2012 è stato avviato un procedimento istruttorio in contraddittorio con la società Italsempione, volto a rideterminare la sanzione secondo le prescrizioni ricevute dal TAR del Lazio, con sentenza n. 3035/2012.

7. Nel corso del procedimento Italsempione ha avuto modo di esercitare il proprio diritto di difesa, depositando una memoria in data 5 settembre 2012.

A detta della società, l'importo della sanzione dovrebbe essere rideterminato in considerazione:

- a) della puntuale applicazione degli impegni proposti ed attuati da Italsempione e degli effetti pro-concorrenziali generati sul mercato, anche in un momento di forte crisi del settore;

- b) della necessità di rimediare agli errori in cui l'Autorità sarebbe incorsa nella quantificazione della sanzione irrogata ad esito del procedimento 1722. A tal proposito, Italsempione ha inoltre affermato che l'importo della sanzione dovrebbe essere ridotto in misura non inferiore al 20%.

8. Quanto al punto *sub a)*, Italsempione, dopo aver rammentato gli impegni presentati nel corso del procedimento 1/722 - taluni dei quali attuati anche a prescindere dalla circostanza che l'Autorità li avesse ritenuti manifestamente inidonei a far venir meno i profili anti-concorrenziali oggetto di istruttoria - ha successivamente affermato che gli stessi hanno prodotto *"effetti positivi...sulle condizioni economiche e sulle dinamiche concorrenziali del mercato delle"*

---

<sup>1</sup> [Cfr. paragrafi 342 e ss. del provvedimento sanzionatorio.]

<sup>2</sup> [Cfr. paragrafo 318 del provvedimento sanzionatorio.]

<sup>3</sup> [Cfr., al riguardo, pp.117-119, della sentenza del TAR.]

*spedizioni via terra", concludendo che "le misure assunte da Italsempione devono essere particolarmente apprezzate in ragione del fatto che esse sono state adottate nonostante abbiano comportato, per la società, una consistente riduzione dei propri margini, in un momento, peraltro, in cui l'intero settore attraversa una fase di considerevole crisi".*

9. Quanto al punto *sub b)*, la società ha anzitutto sostenuto che la percentuale del 5% del valore delle vendite dei beni e servizi oggetto di intesa, utilizzata nel provvedimento sanzionatorio ai fini della determinazione dell'importo base della sanzione, sarebbe eccessivamente elevata. In particolare, secondo la società *"l'utilizzo di un coefficiente così ingiustificatamente elevato ha portato, così, alla definizione di un importo base della sanzione particolarmente consistente, vale a dire € 23.632.950, ben al di sopra della soglia massima del 10% indicata dagli Orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende. Tale importo è stato poi ricondotto al di sotto della soglia [del 10%] solo attraverso l'applicazione delle circostanze aggravanti ed attenuanti riconosciute alla Società. L' Autorità, in buona sostanza, ha ritenuto che il limite del 10% del fatturato totale per la quantificazione dell'ammenda non operasse nel momento del calcolo dell'importo base, ma rappresentasse, piuttosto, una soglia edittale da rispettare solo al momento dell'applicazione delle circostanze attenuanti e aggravanti previste dagli Orientamenti e, quindi, all'atto della determinazione della sanzione finale".*

Così operando, pertanto, si sono generati *"esiti applicativi in aperto conflitto con i principi di proporzionalità e adeguatezza della sanzione, determinando ammende eccessivamente elevate e destituendo le circostanze [aggravanti ed attenuanti] della loro funzione tipica di "personalizzazione" della pena in relazione allo specifico coinvolgimento di ciascuna impresa nella realizzazione dell'illecito".*

Sotto un diverso profilo, poi, Italsempione ha chiesto all'Autorità di ridurre l'importo finale della sanzione in misura pari al 20%, equiparando la propria posizione a quella di un'altra parte dell'originaria procedura istruttoria, la società Saima, alla quale era stata parimenti riconosciuta tale aggravante organizzativa. Ciò in quanto, con sentenza n. 3041/2012, depositata in data 29 marzo 2012, il TAR del Lazio, annullando *in parte qua* il provvedimento sanzionatorio in ordine al riconoscimento del ruolo di *leadership* di Saima, ha provveduto direttamente a rideterminare l'importo della sanzione, decurtando, *"dall'importo della sanzione finale irrogata alla società ricorrente, l'importo applicato in aumento"*, in misura pari al 20%.

## **V. VALUTAZIONI**

10. In via preliminare si ricorda che il TAR del Lazio, con sentenza n. 3035/2012 ha sostanzialmente condiviso l'impianto logico-motivazionale del provvedimento dell'Autorità, confermandone le conclusioni in merito: all'individuazione del mercato rilevante; alla sussistenza ed alla consistenza dell'intesa anticompetitiva accertata; al carattere di gravità delle condotte contestate ed all'individuazione delle circostanze che - secondo l'Autorità - hanno contribuito ad aggravare o attenuare il trattamento sanzionatorio, nonché con riferimento all'iter seguito dall'Autorità ai fini della determinazione dell'importo finale della sanzione irrogata.

11. Ciò premesso, in questa sede l'Autorità è chiamata unicamente a rideterminare l'importo della sanzione, depurandolo dell'aggravante organizzativa riconosciuta alla società Italsempione.

Pertanto, prive di pregio risultano entrambe le eccezioni sollevate dalla parte circa la necessità di valorizzare - in termini percentuali - gli esiti degli impegni successivamente attuati ovvero in merito all'erronea definizione della percentuale di fatturato delle vendite nel mercato di riferimento, a partire dalla quale è stato successivamente determinato l'importo-base della sanzione.

In entrambi i casi il TAR del Lazio ha infatti riconosciuto la legittimità dell'operato dell'Autorità, che ha fissato in misura pari al 5%, la percentuale del fatturato rilevante ai fini della successiva determinazione dell'importo finale della sanzione, ed ha altresì riconosciuto all'attenuante derivante dall'aver adottato impegni di prezzo (anche con prova degli effetti) un peso percentuale pari al 10% dell'importo base della sanzione. Per tale ragione, dunque, non si ritiene necessario modificare quanto disposto nell'originario provvedimento sanzionatorio.

12. Diversamente, si ritiene di dover accogliere l'eccezione di parte secondo la quale il peso percentuale dell'aggravante organizzativa sia riconosciuto in misura pari al 20%, come statuito dal TAR del Lazio, nella sentenza n. 3041/2012, in relazione alla società Saima.

E ciò in ossequio ai principi di eguaglianza e parità di trattamento, cui era improntato l'originario provvedimento sanzionatorio dell'Autorità ed in virtù dell'esigenza di conformarsi alle statuizioni del TAR.

13. Pertanto, considerato che l'importo base della sanzione a carico di Italsempione nel provvedimento originario era pari a 23.143.800 euro, che su tale importo non va considerata l'aggravante organizzativa in misura pari al 20%, fermo restando invece la decurtazione da tale importo della sola attenuante relativa agli impegni di prezzo attuati (anche con prova degli effetti) - originariamente fissata in misura pari al 10% - l'importo teorico della sanzione è fissato in misura pari a 20.829.420 euro.

Tuttavia, così come già evidenziato nel provvedimento sanzionatorio, occorre anche in questa sede tener conto delle previsioni di cui all'articolo 15, della legge n. 287/90, secondo il quale la sanzione irrogata non può mai superare il tetto del 10% del fatturato realizzato dalla parte nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla diffida. Pertanto, considerato che Italsempione, nell'esercizio 2009, aveva realizzato un fatturato pari a 124.800.000, l'importo finale della sanzione è determinato in misura pari a 12.480.000 euro.

Alla luce delle considerazioni che precedono, in ottemperanza alle statuizioni del TAR, l'importo finale della sanzione da irrogare alla società Italsempione è fissato in misura pari a 12.480.000 euro.

Tutto ciò premesso e considerato,

#### DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Italsempione S.p.A. per la violazione dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, così come accertata con provvedimento n. 22521, del 15 giugno 2011, è fissata in 12.480.000 € (dodicimilioniquattrocentottantamila euro).

#### ORDINA

alla società Italsempione S.p.A. di pagare la somma di 12.480.000 € (dodicimilioniquattrocentottantamila euro).

La sanzione amministrativa sopra indicate deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento della sanzione, la società Italsempione S.p.A. è tenuta a dare immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*